

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

121° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2461), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 9, 12 e <i>passim</i>
AGNELLI <i>Arduino</i> (PSI)	4
BOMPIANI (DC), <i>relatore alla Commissione</i> 2, 9, 14 e <i>passim</i>	
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	8, 12
NOCCHI (Com.-PDS)	5
RUBERTI, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	13, 15, 16
VESENTINI (Sin. Ind.)	7, 11, 13 e <i>passim</i>
ZOSO, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	11

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2461), d'iniziativa del senatore Nocchi ed altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e «Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena», d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 gennaio 1991, nel corso della quale si è convenuto di costituire un Comitato ristretto che ha elaborato un nuovo testo.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalle audizioni che abbiamo svolto in sede ristretta non sono emersi elementi decisamente contrari a questa iniziativa legislativa: è stata manifestata qualche perplessità ma non tale da poter fermare la giusta azione che stiamo svolgendo. Nel testo elaborato in sede ristretta si cerca di lavorare in parallelo per le due istituzioni tentando di trovare analogie nelle soluzioni; ciò è da apprezzare nel senso che diventa più unitaria l'operazione che stiamo compiendo.

L'articolo 1 prevede che l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, che assume la denominazione «Università per stranieri di Siena», sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale. Tali istituzioni svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 – prosegue il testo del Comitato ristretto – l'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati da uno speciale collegio costituito secondo le norme della stessa legge n. 168 e devono prevedere come organi dell'università il

rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico (che svolge le funzioni attribuite al Senato accademico delle altre università dalla normativa vigente) e come strutture necessarie una facoltà con caratteristiche organizzative speciali fissate dagli istituti stessi, i quali determinano altresì le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario (articolo 2).

L'ordinamento didattico della facoltà può prevedere: corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiana in tutti i suoi aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero; corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiana, riservati a docenti stranieri in attività di servizio nelle scuole del paese di origine; corsi di specializzazione per laureati italiani per l'insegnamento a stranieri e per docenti nelle scuole italiane all'estero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (tali corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale); corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori di italiano all'estero; corsi per studenti iscritti ad università di altri paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette università e riconosciuti come parti dei *curricula* delle università stesse, nonché corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico destinati anche a cittadini italiani che intendano esplicitare la loro attività all'estero.

I suddetti corsi ed i criteri generali per lo svolgimento delle attività didattiche sono previsti nello statuto. L'articolazione e le relative modalità organizzative sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo di cui all'articolo 12 della citata legge n. 341. Gli statuti possono altresì prevedere apposite convenzioni con le università presenti nella stessa sede per l'affidamento a professori di ruolo di tali università, con il loro consenso, di insegnamenti curricolari in aggiunta a quelli di titolarità. L'ordinamento didattico dell'Università per stranieri di Perugia può altresì prevedere l'attivazione di corsi di diplomi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei paesi di origine (articolo 3).

Il nuovo testo dell'articolo 4 afferma che le due università per stranieri hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli già attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.

I professori e i ricercatori in servizio presso le due Università per stranieri sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.

L'articolo successivo aggiunge che per le esigenze di funzionamento all'Università per stranieri di Siena è assegnato, con decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilità di posti nell'organico complessivo di cui alla tabella A, quadro G, della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il predetto posto è conferito per concorso per titoli ed esami, di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale sono ammessi i dipendenti di ruolo delle Università per stranieri di Siena e di Perugia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (articolo 5).

In prima applicazione delle nuove norme, per l'Università per stranieri di Perugia e per l'Università per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato costituito da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un professore ordinario e da un professore associato designati per l'Università italiana per stranieri di Perugia dal consiglio accademico dell'università e per l'Università per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 245 del 1990 (articolo 6).

I docenti in servizio alla data di entrata in vigore delle nuove norme in posizione di incarico e comando continuano a prestare, a domanda, la loro attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

L'articolo 7 fa riferimento al personale già in servizio. Esso stabilisce che gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore delle nuove norme restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'università.

L'articolo 8 dispone che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, sono emanati i nuovi statuti dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero sono adeguati alle disposizioni delle nuove norme se già adottati ai sensi dello stesso articolo 16. Sono comunque prorogati gli organi di governo in carica alla data di entrata in vigore delle nuove norme, fino all'assunzione in servizio presso le due Università per stranieri di almeno 3 professori ordinari di ruolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

Ricordo che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame, cogliendo l'occasione per raccomandarci di dar corso tempestivamente ad una normativa generale finalizzata al riordino complessivo del settore. Credo che il provvedimento possa costituire un primo passo per la creazione di una rete di istituzioni formative rivolte ai cittadini stranieri, la cui importanza è evidente.

AGNELLI Arduino. Esprimendo la mia adesione alle dichiarazioni del relatore, voglio ricordare che nell'ambito del Comitato ristretto si è svolta un'opera estremamente armoniosa. L'intervento legislativo non poteva che riguardare l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola

per stranieri di Siena, cioè le due sole istituzioni culturali italiane che svolgono ad un livello qualificato attività di diffusione e conoscenza della lingua e della cultura italiane per i cittadini stranieri. Certo in Italia esistono altri centri per stranieri, ma nessuno di essi ha lo spessore culturale dell'Università di Perugia, nessuno ha la freschezza di iniziative proprie della Scuola di Siena. Ad esempio, l'ottimo centro per stranieri di Villa Fabbrocotti a Firenze si occupa solo di studi aggiuntivi, rivolgendosi a soggetti che si interessano ad altri corsi.

Naturalmente auspico lo sviluppo di ulteriori centri per stranieri, ma allo stato attuale dei fatti bisogna riconoscere che - come ho già detto - l'intervento legislativo non poteva che riguardare le Scuole di Perugia e Siena. Sarebbe inoltre auspicabile che istituzioni così benemerite non fossero localizzate solo nel Centro Italia, ma si estendessero anche in altre direzioni, in particolare nel Meridione. Possiamo quindi raccogliere l'invito espresso dai colleghi della 1^a Commissione, dichiarando sin da ora che saremo - come siamo sempre stati - molto sensibili di fronte ad iniziative che si muovono in questa direzione. Auspico perciò che in Italia al più presto si registri un ampliamento di questo tipo di offerta formativa.

NOCCHI. Onorevoli colleghi, l'occasione odierna ci offre la possibilità di riflettere ulteriormente sul risultato cui siamo pervenuti dopo un lungo, complesso ed a volte tortuoso lavoro nell'ambito del Comitato ristretto e dopo esserci confrontati con interlocutori importanti, veri e propri punti di riferimento del disegno di legge.

Voglio brevemente ricordare che l'obiettivo iniziale della mia parte politica era almeno parzialmente diverso. Presentammo un disegno di legge in cui per la prima volta si parlava nel nostro paese della istituzione di università interculturali. Ci sembrava che si potesse far riferimento all'Università di Perugia e alla Scuola per stranieri di Siena per le considerazioni che anche stamane sono state svolte, per quello che si è detto nei dibattiti in sede ristretta. L'Università di Perugia, che ha problemi strutturali e gestionali che abbiamo più volte sottolineato criticamente, rappresenta tuttavia un'immagine fortemente proiettata a livello internazionale. Posso confermare che una parte dei gruppi dirigenti dei paesi del Terzo e del Quarto mondo ha avuto la possibilità di frequentare l'Università per stranieri di Perugia, dato che esiste dall'inizio degli anni Ottanta una stretta interazione tra i corsi di avviamento per la conoscenza dell'italiano e l'accesso agli atenei italiani. Le vicende della guerra in Iran determinarono la possibilità per gli stranieri di accedere anche ad altre università attraverso la frequenza di corsi di lingue organizzati dagli stessi atenei. Dico questo per far presente che l'Università di Perugia ha avuto, probabilmente al di là di meriti strutturali, un'immagine da difendere.

Il discorso è diverso per la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena. I colleghi ricordano certamente che lo spunto per una discussione così ricca è derivato dal prevedere la trasformazione di questa Scuola in una università per stranieri attraverso l'attribuzione di docenti di prima e di seconda fascia. Si affermò, credo unanimemente, che tale attribuzione facesse decidere risolutamente per la conquista di un obiettivo ormai maturo: una struttura in senso propriamente

universitario della Scuola di Siena. È stato peraltro anche detto che non si può immaginare di realizzare questo obiettivo quando la struttura rimane fragile.

Se fosse stato possibile realizzare l'obiettivo primario, cioè l'istituzione delle università interculturali, oggi avremmo potuto salutare un risultato importante per il nostro paese. Le vicende degli ultimi mesi hanno inoltre avvalorato questa ipotesi; il nostro paese è sempre più il punto di riferimento, il raccordo per le interazioni tra diversi sistemi culturali, sociali, economici europei e quelli del Terzo e Quarto mondo. Quindi, sarebbe stato un risultato importantissimo l'istituzione di strutture di alta formazione per profili professionali non solo legati alla divulgazione della nostra cultura ma rapportati alle esigenze formative dei diversi paesi. Nulla toglie comunque che, maturandosi ulteriormente certe condizioni, il nostro Gruppo in una fase successiva possa affermare la perseguibilità concreta di questa proposta.

Per quanto riguarda il presente disegno di legge, si tratta di un primo approdo, anche se non completamente soddisfacente: mantiene disomogeneità di impostazione, di prestazione, di offerta formativa.

Circa la Scuola per stranieri di Siena, molti di noi potrebbero manifestare perplessità dal momento che vi sarà l'attribuzione di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori per svolgere un'attività probabilmente sovradimensionata. La sovrabbondanza di offerta culturale che si realizzerà tuttavia nell'Università per stranieri di Perugia e in quella di Siena con questi professori e con le attrezzature tecniche necessarie determinerà necessariamente nei prossimi anni condizioni nuove per realizzare l'obiettivo primario di cui ho parlato.

Per quanto riguarda l'articolato, devo riconoscere che vi è stata una evoluzione nel senso che non vi è più la scansione distintiva delle due istituzioni; si fissano per ambedue gli obiettivi formativi che sono per una discreta percentuale identici. Credo che questo primo risultato debba essere tenuto in giusta considerazione.

Occorre segnalare che soltanto all'Università di Perugia si dà la possibilità di attivare corsi di diploma universitario ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 341 del 1990, in risposta alle molte sollecitazioni che vi sono state.

La nostra Commissione è composta da persone che, pur tenendo conto dei pareri delle persone competenti, nel giudizio finale decidono senza condizionamenti; pertanto, desidero esprimere francamente il mio pensiero. La parte del presente disegno di legge relativa alla Scuola per stranieri di Siena non è soddisfacente. Mi chiedo se sia possibile affermare in un ordine del giorno che si tratta di un punto di partenza e che, nel maturarsi di condizioni collaborative con l'università italiana, si possa riconoscere anche all'Università di Siena la facoltà di attivare corsi di diploma universitario. Credo che in tal modo faremmo un ulteriore passo avanti, e che il ventaglio delle diverse posizioni nell'ambito di questa Commissione potrebbe essere rispettato.

Facendo riferimento agli articoli successivi, sappiamo che per quanto attiene alle nuove relazioni statutarie qualcosa è stato fatto. Vorremmo però sapere dal rappresentante del Governo a che punto siamo arrivati. Infatti è stata formata una Commissione sulla base della

legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Vorremmo perciò avere dal Governo notizie sullo stato dell'*iter* per la redazione degli statuti delle due nuove università.

Per quanto riguarda il personale alcune disposizioni si evincono dall'articolato, ma a mio parere sarebbe opportuno esplicitarle quanto meno nel corso del dibattito. È chiaro infatti che per i professori di prima e seconda fascia dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla legge. Invece un discorso parzialmente diverso deve essere riferito agli esercitatori, ma sarebbe opportuno comprendere meglio il destino di questo personale: rimane in servizio a domanda come figura ad esaurimento? Che prospettiva finale può avere? Anche la mia parte politica concorda sulla *prorogatio* degli organi di governo delle scuole nella prima fase di avvio della trasformazione in università. Infatti sarà necessario un congruo arco di tempo e procedure complesse per prevedere la presenza di professori di prima fascia all'interno dell'organico, l'attivazione di altri concorsi e quindi un nuovo tipo di rappresentanza.

Pur non rinunciando a perseguire l'obiettivo di creare in Italia università interculturali, ci riserviamo di esprimere il nostro voto finale dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

VESENTINI. Personalmente debbo manifestare alcune perplessità sul testo approvato dal Comitato ristretto. Le scuole a cui facciamo riferimento sono comuni a molti paesi del mondo: alcuni studenti vanno a lavorare per periodi più o meno lunghi in un paese straniero e devono perciò conoscere la lingua e la cultura del paese che li ospita. Ad esempio, negli Stati Uniti la Georgetown University istituisce corsi universitari per un breve periodo di ambientamento; sempre negli Stati Uniti, paese molto vasto per estensione e per diversità linguistiche, si registra però la presenza di una sola università.

Il Governo dovrebbe perciò fornire al Parlamento i dati circa la domanda e l'offerta di attività di questo genere in Italia. Tutti sanno infatti che esistono anche scuole per interpreti e traduttori che - come ha dichiarato il Ministro - hanno fini diversi. Ricordo però che esiste anche l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, connesso all'Università Bocconi. A Pisa, l'Istituto del Dipartimento di linguistica tiene corsi di lingua e cultura per stranieri. Probabilmente l'offerta è anche più vasta.

La normativa vigente si identifica con la legge che, con riferimento ad università, atenei, politecnici, istituti di istruzione universitaria, stabilisce che solo le università statali e quelle non statali riconosciute possono rilasciare titoli aventi valore legale. Giustamente oggi ci siamo preoccupati di collegare la normativa al nostro esame al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. A tale proposito però il nuovo testo dell'articolo 3 non è a mio parere pienamente soddisfacente: esso stabilisce infatti che «L'ordinamento didattico può...». Attribuendo questa facoltà corriamo il rischio che quelle scuole non istituiscano corsi di specializzazione e di diploma. Non possiamo correre un rischio del genere; credo che sia indispensabile collegare ancor più strettamente la denominazione di università con il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Riconosco che il testo al nostro esame, dopo un lungo lavoro, è stato migliorato e reso aderente alla realtà italiana. Purtroppo ci scontriamo ancora con una difficoltà: si tratta di una legge a finalità multiple che, come tale, può generare problemi in futuro. Abbiamo già chiarito che vi sono due realtà diverse: l'Università di Perugia già esiste ed ha una solida tradizione, mentre a Siena vi è soltanto una scuola di lingua e cultura italiana per stranieri riconosciuta dalla legge. Questo vuol dire che vi è uno *status* diverso; ho perplessità sull'opportunità di vedere fuse queste due operazioni perchè penso che le strutture interne alle due istituzioni siano alquanto differenti.

L'ultimo punto riguarda il personale. Vorrei che anche in questo caso il Governo mi tranquillizzasse. All'articolo 7 si afferma che i docenti in servizio in posizione di incarico e comando continuano a prestare, a domanda, la loro attività attualmente svolta come figure ad esaurimento. Desidererei sapere esattamente qual è la natura di questo personale per la Scuola di Siena, perchè ricordo ancora l'operazione che abbiamo dovuto compiere in sede di approvazione della legge n. 245 del 1990 per la statizzazione dell'Istituto di magistero di Catania: ci siamo trovati di fronte a professori che hanno chiesto il trasferimento d'ufficio; poichè erano stati «prestati», hanno voluto che tale «prestito» si consolidasse nel senso che il posto diventasse permanente. Mi chiedo se non si rischi, approvando il presente disegno di legge, di creare situazioni analoghe a quelle che non hanno preoccupato solo noi dell'opposizione ma tutta la Commissione dopo il varo della sopracitata legge n. 245.

CALLARI GALLI. Vorrei ricordare che durante le audizioni dei rappresentanti delle università italiane maggiormente collegate con le due istituzioni effettuate dal Comitato ristretto, era venuta in luce con chiarezza la differenza strutturale tra l'Università di Perugia e la Scuola per stranieri di Siena: tale differenza era stata la causa principale che aveva spinto ad una differenziazione tra le suddette istituzioni.

Ripeto che la definizione di università venne collegata un pò da tutti noi a due fatti: primo, che si dovessero rilasciare titoli di studio universitari, e questo è il tentativo che si è cercato di fare nell'articolato; in secondo luogo, che si dovessero riportare ambedue le istituzioni all'interno di quella che è la normativa vigente. Dico subito che questi istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale destano in me alcune preoccupazioni: vorrei sapere qual è esattamente - è una domanda che rivolgo al rappresentante del Governo - il loro ambito di specialità. Se si tratta di un ambito definito con certi limiti e regole, anche con una determinata flessibilità, non ho niente da eccepire. Vedo però con preoccupazione il fatto che gli istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale possano avere libertà di agire e prevedere organi rappresentativi diversi da quelli stabiliti per legge. Siccome stiamo dando una nuova denominazione alla Scuola per stranieri di Siena, vorrei che si sapesse a cosa si può andare incontro per quanto riguarda questo aspetto per me, ripeto, abbastanza importante.

Al secondo comma dell'articolo 1 si afferma che tali istituzioni svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane. Mi

sembra una disposizione piuttosto vaga; si potrebbe cercare di collegare queste finalità ad un livello di diffusione e di conoscenza della lingua e della cultura italiane di carattere universitario.

Anch'io devo manifestare perplessità circa la possibilità che si lasci alle due istituzioni di attivare o non attivare il conseguimento di titoli di studio. Tale disposizione dovrebbe diventare vincolante, oppure occorrerebbe condizionare la trasformazione delle due istituzioni a questa attivazione. Infatti, nell'ambito della autonomia, si potrebbe tendere al perseguimento del diploma universitario, ad esempio per quanto riguarda l'Università di Perugia, oppure a quello dei corsi di specializzazione. Devo ricordare, tra l'altro, che durante le audizioni è emersa una fragilità di struttura preoccupante della Scuola per stranieri di Siena. Ripeto che vi sono leggi che definiscono queste istituzioni in un certo modo e che, se si sceglie di non imporre niente per legge, si potrebbero vincolare all'attivazione relativa ai titoli di studio certe attribuzioni e trasformazioni.

Come era già stato rilevato nel corso delle audizioni, bisogna richiamare il problema degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, che devono sempre essere distinti dai lettori. Su tale argomento sarebbe forse opportuno riflettere attentamente: non so infatti se effettivamente in alcuni casi si proceda ad una equiparazione tra queste due diverse categorie. Se tale equiparazione vi fosse, correremmo il rischio di far emergere nuove rivendicazioni nel momento in cui si procede al cambiamento di categoria. Con ciò non voglio dire che escludo tassativamente la possibilità di procedere a questa equiparazione, ma invito la Commissione a riflettere attentamente sul problema.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti nel dibattito. In particolare, ritengo apprezzabile il discorso del senatore Nocchi in ordine alla libertà culturale ripetutamente manifestatasi nell'ambito della nostra Commissione, che a mio parere costituisce un patrimonio estremamente prezioso acquisito nel corso di questi quattro anni di lavoro comune. Proprio sulla base di questo patrimonio possiamo oggi valutare anche pragmaticamente quanto è possibile fare, senza chiuderci di fronte a prospettive future, ma riservandoci quella libertà di approfondimento e di valutazione che è propria dei nostri lavori.

Perciò, pur riconoscendo l'importanza di costituire in Italia università interculturali, ritengo che le condizioni sociali e culturali per procedere in questo senso non siano ancora mature. Una realtà del genere mi troverebbe comunque estremamente attento e sensibile, ma bisogna ricordare che l'università non può mai essere costituita da una sola cultura. I docenti dovrebbero sempre interessarsi di più culture, sviluppare programmi comuni; questo però non solo non accade nel nostro paese, ma neppure negli altri paesi europei. Considererei con estremo favore un graduale cammino verso università interculturali proiettate, ad esempio, verso il mondo islamico, cioè verso una cultura profondamente diversa da quelle proprie dell'Europa.

È stato più volte richiamato l'Istituto universitario europeo di Firenze, i cui docenti sono di varia estrazione. Purtroppo però questo istituto è espressione della Comunità europea in senso organizzativo e si

occupa solo di materie proprie della Comunità stessa; non ha perciò la dimensione universitaria che si identifica con un'apertura su tutti i settori. Col tempo la situazione potrà mutare, ma dobbiamo evitare che oggi costituisca un ostacolo di fronte a problemi più urgenti.

Peraltro - colgo l'occasione per rispondere alla senatrice Callari Galli - il fondamento delle due istituzioni delle quali ci occupiamo non si limita a tenere conto del flusso di immigrazione degli studenti che vogliono imparare la lingua italiana. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo redatto dal Comitato ristretto precisa che queste istituzioni svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane. La conoscenza non si identifica con l'apprendimento, ma va ben oltre.

Ovviamente non sarà possibile impedire a queste università di istituire, nell'ambito della loro autonomia, anche corsi di primo livello per soggetti che non conoscono affatto la lingua. Resta però fermo che il concetto di conoscenza è estremamente diverso da quello di apprendimento. Il punto centrale è che si vuole istituire un livello universitario proprio per quei soggetti che devono operare negli istituti italiani di cultura all'estero e nelle scuole italiane all'estero. A mio parere sono queste le finalità fondamentali del provvedimento. Certo si potrà obiettare che un compito analogo può essere svolto anche dalle normali facoltà di lettere e lingue moderne, ma nessuno ha mai messo in dubbio tale capacità.

Ci troviamo però di fronte a soggetti che, attraverso la ricerca scientifica finalizzata alla diffusione della lingua e della cultura italiane, hanno sviluppato un proprio metodo; non capisco perchè non si debba riconoscere tale realtà. Dobbiamo considerare l'attività che di fatto svolgeranno questi istituti.

Il senatore Nocchi ha detto che rischiamo di trovarci di fronte ad una sovrabbondanza di offerta. In questi istituti vi saranno però professori ordinari ed associati, oltre a lettori e ricercatori. Si potrebbe perciò parlare forse di sovrabbondanza di qualità, ma a mio parere la qualità non è mai abbondante.

Forse si potrà mettere in dubbio anche che sia utile disporre di professori universitari ordinari e associati che svolgono attività di ricerca scientifica nell'ambito di queste istituzioni. L'operazione deve però essere considerata anche in senso dinamico: quando si innesta una soluzione satura con un cristallo, il processo di cristallizzazione dell'insieme è molto semplice. Allora occorre cominciare con questo passo, cercando di innestare una reazione positiva. Se l'Istituto universitario orientale di Napoli in futuro dovesse rivendicare una dignità diversa, si esaminerà il problema; se dovesse nascere la possibilità per il Sud di creare qualcosa di analogo, si studierà la questione.

Devo dire che nelle scuole per interpreti e traduttori si ottiene un diploma diverso; non si tratta del personale degli istituti di cultura all'estero o di istituti francesi o inglesi che vuole approfondire lo studio della lingua italiana; si tratta di livelli differenti di professionalità. Tra l'altro, gli interpreti guadagnano decisamente di più.

Durante il dibattito è stato chiesto se sia opportuno trattare in modo omogeneo le due istituzioni. La previsione di una linea comune di

organizzazione, fin quando è possibile, credo che vada incontro alle preoccupazioni della Commissione affari costituzionali, la quale nel parere che ha espresso si riferisce al riordino complessivo del settore. Le due istituzioni hanno certamente una diversa consistenza; dovremmo quindi metterle in condizioni di competere l'una con l'altra: ben venga la competizione specialmente quando si tratta di fatti culturali.

Chiedo al Governo un chiarimento: vorrei sapere se alla lettera a) dell'articolo 3 si prevede un diploma assimilabile al diploma universitario che potrebbe rilasciare una qualsiasi facoltà di altra università. È necessaria una spiegazione per evitare i dubbi che anche stamane sono emersi. Se la risposta del Governo sarà affermativa, il relatore non potrebbe che essere d'accordo; non si vede infatti la ragione per cui una università riconosciuta per legge non possa erogare diplomi di primo livello. Si tratterà naturalmente di esaminare la tematica dei diplomi italiani rilasciati a cittadini stranieri, e se si otterranno nell'ambito della Comunità economica europea meccanismi di riconoscimento dei diplomi nei vari paesi sarà tanto di guadagnato. Si deve comunque iniziare a percorrere questa strada. Quando la soluzione è saturata, cristallizza; la forma di cristallizzazione è inerente alla materia.

VESENTINI. Sono le impurità che possono cambiare le cose.

ZOSO, *sottosegretario di stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Non sono in grado di rispondere a tutte le richieste che sono state avanzate, anche se rientrerebbe nei miei desideri.

Il presente disegno di legge è una scommessa, al di là della saturazione della materia e della cristallizzazione. Se si decide di esaminare tutta la problematica che il disegno di legge fa sorgere, si rischia di far nascere una quantità di dubbi superiore alle certezze. Il problema è quello di vedere se è preminente il desiderio di dare comunque una risposta e di portare a saturazione la soluzione, oppure se è quello di fare un'analisi chimica esatta del contenuto.

La ragione principale per trasformare le istituzioni di Perugia e di Siena in università è la specificità della loro attività nel panorama culturale italiano. La ricerca deve avere un momento di specificità che deve riguardare la conoscenza della lingua, della letteratura, della cultura italiane da parte di uno straniero.

Le due istituzioni hanno decisamente strutture differenti, e al comma 4 dell'articolo 3 si prevede l'attivazione di corsi di diploma universitario ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, solo per l'Università per stranieri di Perugia. È evidente che potremmo anche non prendere in esame questo diploma universitario. Però sia ben chiaro che in questo caso bisognerà riflettere sugli effetti che ciò potrà avere ai fini delle dichiarazioni di equipollenza tra i vari titoli. Rischiamo di far aprire nuovamente un capitolo già ampiamente discusso. I corsi di questa università avranno durata equivalente a quelli delle altre facoltà italiane? Potranno avere uno sbocco occupazionale non solo in Italia, ma anche nei paesi dell'Europa unita? Per giungere ad un compromesso rischiamo di scommettere una somma troppo elevata. Certamente il Parlamento e il Governo dovranno vigilare affinché questo provvedimento non si identifichi con l'apertura di una

breccia nel nostro ordinamento, perchè questo non costituisca un percorso speciale per giungere al medesimo traguardo cui portano le varie facoltà. Invito la Commissione a riflettere attentamente su questo problema.

Tra l'altro non può non destare perplessità il fatto che ad una delle due Università attribuiamo piena operatività, mentre all'altra attribuiamo operatività parziale. La norma non costituisce certo un esempio di pulizia legislativa. Se al comma 1 dell'articolo 1 definiamo entrambe le Università come istituti superiori statali ad ordinamento speciale, dobbiamo equipararle a tutti i livelli. Tra l'altro ritengo che non sia saggio procedere a simili distinzioni nell'ambito di una legge. Se la Commissione lo riterrà opportuno, fornirò un quadro più esatto delle difficoltà che ciò potrebbe comportare.

Ricordo però sin da ora che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non dispone di un monitoraggio efficiente sulla complessa realtà dell'ordinamento universitario italiano. Cercheremo in ogni modo di ottenere i dati relativi al tipo di offerta ed alla quantità e qualità della stessa. Bisogna verificare il tipo di attività effettivamente svolto da queste scuole, se le stesse tengono esclusivamente corsi estivi, se emettono attestati paragonabili a quelli rilasciati da queste due università.

Debbo comunque precisare che al Governo non sarà possibile rispondere a tutti i quesiti emersi in questa sede se la Commissione intende approvare il testo in tempi brevi. Possiamo solo farci la reciproca promessa di non usare queste nuove norme per introdurre ulteriori problematiche; impegnamoci a mantenere una linea di rigore, di precisione e di serietà.

PRESIDENTE. Invito i senatori a proporre sollecitamente gli eventuali emendamenti al testo approvato dal Comitato ristretto.

Per consentire alla Commissione un'ulteriore riflessione, propongo di rinviare al pomeriggio i nostri lavori. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,40 e sono ripresi alle ore 15,30.

PRESIDENTE. Nella seduta di questa mattina erano stati sollevati alcuni problemi che il Ministro ha la possibilità di trattare più ampiamente e approfonditamente; ho già informato il Ministro delle preoccupazioni emerse nel corso della mattinata: una è relativa alla possibilità del diploma di primo livello previsto per l'Università di Perugia ma non per quella di Siena; un altro punto di discussione riguarda la facoltatività della istituzione dei corsi di diploma universitario, essendo emersi degli orientamenti volti a rendere obbligatoria l'istituzione di tali corsi.

Credo che queste siano le due questioni più importanti emerse nel corso della discussione di stamani, sulle quali il Ministro potrà fornirci dei chiarimenti.

CALLARI GALLI. Desidero ribadire che le nostre preoccupazioni sono legate alla fragilità dell'attuale struttura della Scuola per stranieri

di Siena, che era emersa anche dalle audizioni. Tali preoccupazioni non sono diminuite e la Commissione ha notato che c'è una discrepanza dal punto di vista della forma legislativa, perchè appare improprio concedere una certa facoltà ad una istituzione e non all'altra.

In sostanza, nel corso delle audizioni erano emerse delle preoccupazioni che mi parevano condivise da tutte le parti politiche e che permangono anche dopo la seduta di questa mattina. Il dire, poi, «prevede» invece che «può prevedere» deriva dal fatto che nel momento in cui si condiziona il cambiamento di struttura a questa possibilità sembra giusto affermare che, se non si istituiscono i corsi di diploma universitario, non c'è un cambiamento di struttura.

Concludendo, mi sembra che non si tratti tanto di concedere ad ambedue le istituzioni determinate possibilità: però, nel momento in cui si mette in dubbio la legittimità di una certa innovazione soltanto per una delle due istituzioni, non si eliminano i nostri dubbi sulla struttura della Scuola per stranieri di Siena, cioè non crediamo che basti aumentare l'organico dei docenti perchè sia in grado di rilasciare un diploma di laurea. Inoltre, vi è la preoccupazione che nello stesso contesto urbano insistano due Università senza sapere in che modo i due diversi istituti possano raccordarsi.

VESENTINI. Vorrei ribadire alla presenza del Ministro le perplessità affiorate nella discussione di questa mattina. La questione del diploma è l'oggetto di queste perplessità, e non tanto per il fatto che si prevede il diploma per una sola delle due istituzioni, anche se questa divaricazione nella stessa legge si spiega male perchè o le due istituzioni sono talmente simili da essere oggetto di una stessa normativa o sono diverse al punto da dare titoli diversi, e allora tanto vale mantenerle su due differenti binari dal punto di vista legislativo.

Tuttavia, vi è un altro problema, a proposito del quale vorrei approfondire il contenuto della legge n. 341 del 1990 che prevede che il diploma è sempre in serie rispetto alla laurea.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non è così: laurea e diploma sono intrecciati.

VESENTINI. Per non dover successivamente ritornare su questo disegno di legge, su questo punto il testo dovrebbe essere più esplicito.

Questa mattina avevo sollevato dei problemi facendo riferimento ad analoghi corsi tenuti da altre università, e avevo citato un corso che viene organizzato dal dipartimento di linguistica dell'Università di Pisa dal 2 luglio al 27 agosto di quest'anno: un corso molto simile sia a quello organizzato dalla Scuola di Siena sia a quello dell'Università di Perugia. Mi ero posto il problema di cosa succederà in seguito visto che con questo disegno di legge vogliamo aprire la strada ad iniziative del genere anche per altri istituti. Come faremo a contenere una simile richiesta? È un problema che dobbiamo porci e pertanto abbiamo chiesto al Governo informazioni sia sulla domanda sia sull'offerta di tali corsi, per sapere quanti sono gli stranieri che hanno bisogno di un apprendimento della lingua italiana. Tra l'altro questa è una situazione insolita: ad

esempio, gli Stati Uniti hanno un solo centro che si prende cura dell'addestramento alla lingua inglese di tutti i borsisti, che è la Georgetown University.

Un altro punto sul quale avevo sollevato delle perplessità, e sul quale vorrei delle informazioni da parte del Governo, riguarda la situazione dei docenti in servizio; infatti l'articolo 7 di questo disegno di legge prevede la posizione di incaricato, e io mi chiedo se si tratti soprattutto di professori incaricati di scuola media o se ci possiamo trovare davanti a fenomeni che sono stati risolti con una soluzione che credo non sia piaciuta a nessuno, quale quella adottata per il Magistero di Catania. Non ci troveremo con degli incaricati universitari che poi avranno qualcosa da rivendicare, come è successo a Catania?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Le obiezioni che vengono rivolte al testo sono state tutte sottolineate dai colleghi. Resta la parte positiva di tutto il provvedimento, vale a dire la possibilità di dotare queste strutture, che presentano una fisionomia in qualche modo generica, di un'organizzazione universitaria, con docenti universitari, quindi ad alto livello di capacità didattica. Sotto questo aspetto, mi sembra che l'iniziativa sia positiva. Si tratta in sostanza di dotare il nostro paese ed il sistema formativo di uno o due punti di eccellenza per favorire, come è detto con molta chiarezza, la diffusione della conoscenza della lingua e della cultura italiane. Stamattina abbiamo parlato di spazi riferendoci sia all'apprendimento di base sia al miglioramento della conoscenza della lingua. Vi sono insomma tutte le garanzie possibili.

Quanto al fatto che in alcuni istituti si consegua solamente il diploma universitario, sarà certamente possibile predisporre una rete più ampia di possibilità qualora se ne incontri la necessità. Infatti, non è detto che il diploma debba essere per forza concentrato nella stessa sede in cui si espleta il corso di laurea corrispondente. La legge del resto non stabilisce rigidamente che il diploma debba essere in serie piuttosto che in parallelo: è lasciata aperta la possibilità di scegliere. Il fatto positivo è che vi siano sedi in cui si rilasciano diplomi: il corso di laurea potrà essere successivamente attivato nella stessa città, in un altro istituto o altrove.

Se si ha la volontà di fare anche un pò di sperimentazione, di aprire le finestre (ora strettamente chiuse) sul panorama dell'università, che è ancora legata a moduli strutturali molto formali, questa può rappresentare l'occasione giusta. D'altra parte, qualsiasi nostra argomentazione può corrispondere a quell'immagine espressa da due frecce, la prima che guarda verso destra e la seconda immediatamente sotto che guarda a sinistra: si tratta di indicazioni tutte in qualche modo ambivalenti che possono portare verso l'una o l'altra direzione, a seconda del peso che vogliamo dare alla tradizione o alla innovazione. In questo caso mi sembra che vi siano le condizioni per concedere un margine di innovazione. La situazione è matura.

Più di questo non credo che il relatore possa dire. Di fronte agli ultimi nodi da sciogliere ed ai problemi sollevati, il Governo esprimerà

la propria opinione. A me sembra che, se si ha la volontà di sperimentare, l'occasione sia valida e le garanzie sufficienti per realizzare un'impresa ben fatta.

VESENTINI. Mi sia consentito aggiungere una breve considerazione. Con il disegno di legge al nostro esame prevediamo la concessione di un diploma per insegnanti di lingua e cultura italiane riservato a cittadini non italiani. È vero che il diploma non comporta necessariamente l'insegnamento, ma abbiamo recentemente approvato una legge che prevede che anche per l'insegnamento nella scuola elementare sia richiesto il diploma di laurea. Mi chiedo allora come faremo a contenere la pressione di diplomati che nelle scuole italiane all'estero si troveranno a contatto con insegnanti di scuola elementare in possesso della laurea.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Evidentemente in Italia il diploma non sarà valido, perchè vi è la legge che prescrive il possesso del requisito della laurea.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non ho molto da aggiungere a quanto ho dichiarato in seno al Comitato ristretto, dove abbiamo approfondito la storia del provvedimento. Il disegno di legge trae le mosse da un testo approvato nell'altro ramo del Parlamento, relativo all'Istituto di Siena che viene abbinato ad un altro con analoga previsione per l'Università di Perugia.

Mi pare che si prospettino in questa sede problemi che io pensavo fossero già risolti. Tuttavia, dopo una lettura attenta possono emergere nuovi aspetti. Non mi è facile, peraltro, fornire risposta completa alla richiesta di informazioni circa le quantità della domanda e dell'offerta. Dovrò acquisire dati.

Quanto al fatto che il diploma sia in serie con la laurea ricordo che non è così. La legge n. 341 del 1990 definisce chiaramente che i corsi di diploma devono essere riconosciuti, parzialmente o totalmente, nei corsi di laurea dichiarati affini. Si prevede insomma che ogni volta debba valutarsi quale è la laurea affine ed in conseguenza stabilire la parzialità o totalità del riconoscimento. L'esempio tipico è quello del diploma per infermieri: non esiste una laurea in infermeria, dunque in tale caso non vi è riconoscimento. Possono esservi riconoscimenti parziali per altri corsi di laurea considerati affini. Mi sembra che la legge sia chiara e non vorrei che si ponessero vincoli.

Più delicata - lo riconosco - è la questione posta nell'ultimo intervento. Per l'insegnamento nelle scuole elementari e materne abbiamo prescritto il requisito del possesso della laurea, come per gli altri ordini di scuola. Come forse il senatore Vesentini sa, tra i pedagogisti a questo proposito si è svolto un lungo dibattito. Un filone di pensiero riteneva che fossimo giunti in ritardo nell'acquisizione del modello straniero, mentre altri pensavano che avessimo ecceduto nella prescrizione della laurea, essendo sufficiente il diploma di laurea. All'estero coesistono i due modelli. Pur comprendendo la delicatezza di questo aspetto, terrei conto della varietà delle situazioni, specificando

che ci si riferisce all'insegnamento all'estero. Adotterei, in altri termini, criteri di opportunità; riconosco perciò che su questo punto si possono avere opinioni diverse.

Sulla entità della domanda posso dire che tanto per Siena quanto per Perugia la domanda è stata crescente e si può prevedere che sul piano quantitativo il processo di integrazione europea dovrebbe portare ad ulteriori aumenti.

Il confronto con altri paesi è difficile e particolarmente con quelli di lingua anglosassone che possono godere del fatto che gli altri paesi, considerando la lingua inglese come lingua veicolare, impegnano nella preparazione molte più risorse di quante ne vengano impegnate dai paesi anglosassoni per le lingue latine. Abbiamo decine di migliaia di studenti europei che studiano la lingua inglese e per questo la preoccupazione dei paesi anglosassoni per l'insegnamento della loro lingua è molto minore. Bisogna inoltre tener conto che queste istituzioni culturali dipendono dalla storia e dai rapporti con gli altri paesi: l'Università di Perugia ha svolto un ruolo importante e credo che ora si tratti di consolidare ciò che è stato già fatto in questo settore. Quindi, sulla valutazione della domanda risponderai che sarà crescente.

Circa il problema dei docenti in servizio, noi non facciamo altro che consolidare la posizione esistente come è stato fatto per l'ISEF, senza nessun meccanismo *ope legis* ma attraverso la possibilità di accesso a concorsi aperti.

Quindi da questo punto di vista non abbiamo avuto nessun cedimento sulla normativa del personale; si tratta di congelare una situazione esistente, che rimarrebbe tale anche se la legge non intervenisse. Da questo punto di vista credo che ritardare l'approvazione della legge sarebbe un danno, perchè potrebbe alimentare delle aspettative.

Infine rimane il problema del confronto con Catania, che in realtà non si pone, perchè non si tratta di fare una statizzazione ma si tratta di strutture già statali nelle quali i rapporti o sono già di tipo pubblico, oppure sono di comando e come tali vengono prolungati.

VESENTINI. C'è o non c'è personale universitario incaricato?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Credo di sì.

VESENTINI. Questo personale viene mantenuto a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Sono degli incarichi conferiti in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e che seguono la previsione di tale legge.

VESENTINI. Però in questo disegno di legge non è specificato.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Possiamo allora specificarlo introducendo una norma che

faccia salvi gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Complessivamente le preoccupazioni sollevate possono considerarsi superate da un approfondimento, oppure riguardano giudizi di opportunità, come la scelta tra il diploma o la laurea per l'insegnamento, che credo fossero stati implicitamente fatti anche nei lavori del Comitato ristretto.

Vengo ora all'ultima e più delicata questione, quella del trattamento non paritario tra l'Università di Perugia e la Scuola di Siena. Questa scelta è stata accolta anche in seguito a sollecitazioni dell'opposizione, perchè in una piccola città sarebbero coesistite due strutture universitarie; per venire incontro a questa preoccupazione sia il relatore sia il Governo avevano previsto convenzioni obbligatorie, lasciando all'evolversi della situazione la possibilità della laurea presso la Scuola di Siena una volta che la sua struttura si fosse consolidata. Pertanto non eravamo assolutamente per un no definitivo ai corsi di laurea a Siena; ritenevamo che allo stato delle cose si potesse fare una tale scelta senza che tuttavia ci fosse alcuna preclusione. Devo aggiungere che l'adesione del Governo a questa impostazione era legata al desiderio di accrescere il consenso su questo provvedimento, ma non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare una soluzione diversa.

Posso dunque confermare ciò che diceva il relatore, cioè che se la Commissione si orientasse verso la decisione di prevedere il diploma anche per Siena sin da adesso, il Governo non si opporrebbe.

BOMPIANI, relatore alla Commissione. Il relatore conferma la propria disponibilità in questo senso ed è perfettamente d'accordo su questa linea.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Ruberti per aver chiarito la posizione del Governo.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA